

**ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA E LA REGIONE
CAMPANIA PER IL CONFERIMENTO IN IMPIANTI SITUATI NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA DI RIFIUTI
PROVENIENTI DALLA REGIONE CAMPANIA**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE TOSCANA

E

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale, che prevede all'art.178 comma 1 – Finalità – che "la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi";

VISTO che il medesimo Decreto Legislativo n.152/2006 prevede – all'art.182 – comma 5 – il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero;

Vista la legge 26 febbraio 2010, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile";

Visto il D.L. 26 novembre 2010, n.196, recante "Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti";

Considerato in particolare l'articolo 1 comma 7, che recita: "Fino alla completa realizzazione degli impianti necessari per la chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti nella Regione Campania previsti dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, così come modificato dal presente decreto, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in

Campania, tale da non poter essere risolta con le strutture e dotazioni esistenti nella stessa regione, il Governo promuove, nell'ambito di una seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della regione, un Accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni. L'attuazione del presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;

Visto l'art. 17 della L.R. 18/05/1998 n. 25 e sue modifiche ed integrazioni il quale prevede che *“Negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre regioni interessate”;*

Considerato che il Governo ha convocato, su richiesta della Regione Campania, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il giorno 29/11/2010 al fine di chiedere la disponibilità a smaltire i rifiuti provenienti dalla Campania e che è stato sancito l'accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche fuori regione;

Considerato che in tale sede l'Assessore all'Ambiente e Energia della Giunta Regionale Toscana ha dato la disponibilità al conferimento negli impianti toscani di una parte dei quantitativi di rifiuti richiesti;

Rilevato che nella stessa sede il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha fissato per il giorno 30/11/2010 un incontro tecnico presso il Ministero dell'Ambiente per l'individuazione delle condizioni e delle quantità dei rifiuti campani che le altre regioni possono accogliere negli impianti disponibili sul proprio territorio;

Rilevato che nel suddetto incontro tecnico il Responsabile dell'Area di coordinamento *“Tutela dell'ambiente e delle risorse del territorio”* della regione Toscana ha segnalato la disponibilità da parte della regione medesima a ricevere negli impianti situati nel proprio territorio i rifiuti aventi codici CER 19.12.12 e 19.05.01, derivanti dagli stabilimenti di tritovagliatura della Regione Campania per un quantitativo medio giornaliero di circa 150 tonnellate, distribuito su un periodo di due mesi, eventualmente estendibile per ulteriori 30 giorni;

Rilevato che nel medesimo incontro si è concordato che le modalità operative per l'attuazione dell'intesa tecnica saranno specificate in uno apposito Accordo a firma dei Presidenti delle regioni interessate, secondo procedure consolidate;

Considerato che risulta necessario prevedere soluzioni transitorie per lo smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani che attualmente non trovano

collocazione nella Regione Campania, al fine di scongiurare pericoli alla salute pubblica e all'ambiente, nonché prevenire problemi di ordine pubblico;

Ritenuto che i quantitativi che verranno inviati dalla Regione Campania non incidono sostanzialmente sui flussi di rifiuti che vengono smaltiti nelle discariche toscane purché compatibili con le possibilità di accettazione delle discariche che debbono garantire l'ordinaria gestione dei rifiuti prodotti in Toscana;

Considerato, a tal fine, di dover procedere all'approvazione di uno schema di Accordo tra Regione Toscana e Regione Campania per il conferimento dei rifiuti solidi urbani aventi codici CER 19.12.12 e CER 19.05.01 derivanti dagli stabilimenti di tritovagliatura della Regione Campania in impianti situati nel territorio della Regione Toscana per un quantitativo medio giornaliero di circa 150 tonnellate, distribuito su un periodo di due mesi, eventualmente estendibile per ulteriori 30 giorni.

Ritenuto che sussistano i presupposti richiesti dalla normativa vigente per la sottoscrizione di un Accordo tra Regione Toscana e Regione Campania per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'art. 182, comma 5, del D.Lgs. n.152/06;

Preso atto dei pareri positivi dell'ATO Toscana Costa e delle Amministrazioni Provinciali per tramite del coordinatore tecnico dell'UPI;

CONCORDANO

di permettere, per fronteggiare la situazione di elevata criticità della gestione dei rifiuti nella Regione Campania e in un arco temporale massimo di 90 giorni, decorrenti dalla stipula del presente Accordo, il trasferimento di rifiuti dalla Regione Campania agli impianti di smaltimento della Regione Toscana indicati nell'allegato tecnico che è parte integrante del presente Accordo.

ART.1

I quantitativi di rifiuti conferibili complessivamente nelle discariche toscane individuate sono riportati nella tabella allegata al presente Accordo, quale parte integrante di esso.

ART.2

I suddetti rifiuti saranno costituiti esclusivamente da rifiuti derivanti dagli impianti di tritovagliatura di rifiuti urbani localizzati nel territorio campano.

I rifiuti oggetto del presente Accordo, debbono provenire esclusivamente dai Comuni della Regione Campania.

L'eventuale accertamento della non corrispondenza della provenienza dei flussi comporterà l'automatica risoluzione del presente Accordo. La non corrispondenza dei rifiuti ai CER riportati nel presente Accordo, comporterà la loro restituzione al produttore con ogni onere a carico del medesimo.

ART.3

I rifiuti oggetto del presente Accordo dovranno essere trasportati verso gli impianti siti nella Regione Toscana, valutando la possibilità del trasporto con vettori ferroviari, a cura e spese dei gestori degli impianti campani conferenti.

I rifiuti saranno conferiti agli impianti di cui all'allegato tecnico secondo le quantità ivi previste.

Per quanto riguarda i tempi e le modalità tecniche e gestionali dello smaltimento, si rimanda a specifici accordi tra i gestori degli impianti toscani di conferimento e i gestori degli impianti campani conferenti.

I conferimenti dovranno comunque essere oggetto di apposita programmazione giornaliera tale da consentire la corretta operatività per la collocazione dei rifiuti a dimora.

ART.4

La Regione Campania garantirà l'impiego di imprese di trasporto autorizzate e munite dell'iscrizione, per le categorie corrispondenti, presso le Sezioni Regionali dell'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti territorialmente competenti.

ART 5

I gestori degli impianti toscani riceventi, prima dell'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti di cui al presente Accordo, dovranno inviare al Presidente della Regione Toscana, all'ATO Toscana Costa e alle Province nel cui territorio hanno sede gli impianti medesimi, gli accordi di cui al precedente art. 3.

ART.6

Il costo di conferimento verrà direttamente pattuito tra i gestori degli impianti di conferimento toscani e i gestori degli impianti campani conferenti. A tale costo di conferimento dovrà essere aggiunto:

1. quanto previsto dalle Province per i conferimenti extra bacino,
2. il tributo di cui alla L. 549/95 e L.R. 25/98 art 30 bis di 25,82 €/t per i rifiuti provenienti da impianti di trattamento,
3. l'IVA;

ART.7

Il pagamento relativo al conferimento derivante dal presente Accordo è effettuato entro trenta giorni dalla data di fatturazione. Il mancato rispetto di tale condizione comporterà l'interruzione dei conferimenti in discarica.

ART.8

I controlli sui rifiuti da smaltire negli impianti toscani, saranno svolti anche mediante campionamenti eseguiti prima del conferimento medesimo. Tali controlli sono affidati alle Province competenti, ai sensi del D.Lgs 152/06, le quali si avvarranno di ARPAT secondo procedure operative dalla stessa definite tenendo conto delle modalità tecniche e gestionali dello smaltimento contenute negli accordi tra i gestori degli impianti di cui all'art 3 del presente Accordo.

Il presente atto raccoglie e attesta il consenso degli intervenuti in ordine alle materia di rispettiva competenza.

Le modalità tecniche operative e quanto non previsto nel presente documento, saranno definite direttamente con i gestori degli impianti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e delle caratteristiche tecnologiche degli impianti stessi.

Il presente Accordo ha validità di 90 giorni. Esso sarà notificato, a cura dei competenti uffici regionali per i rispettivi territori regionali, alle province e ai comuni nei quali si trovano gli impianti conferenti e di conferimento, nonché all'ATO Toscana Costa e ai gestori degli impianti interessati.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE TOSCANA**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE CAMPANIA**

Firenze, lì

ALLEGATO TECNICO ALL'ACCORDO TRA LA REGIONE TOSCANA E LA
REGIONE CAMPANIA PER IL CONFERIMENTO IN IMPIANTI SITUATI NEL
TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA
REGIONE CAMPANIA

Impianto	Azienda	Comune	Provincia	Quantitativo massimo t.
Legoli	Belvedere	Peccioli	Pisa	4500
Scapigliato	REA	Rosignano M.mo	Livorno	9000
Tot. Complessivo				13 500

Il quantitativo medio giornaliero di rifiuti conferiti per un periodo di 90 giorni rispettivamente negli impianti di Legoli e Scapigliato è di 50 t/die e 100 t/die, per un totale di 150 t/die.

Codici CER
19.12.12
19.05.01